

**REGOLAMENTO
DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI BENI E SERVIZI**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 23 FEB. 2011

Indice

Parte I	Affidamento di Forniture e Servizi
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Modalità di Acquisizione in Economia
Art. 3	Tipologia di Beni e Servizi
Art. 4	Responsabile del Procedimento
Art. 5	Modalità di Autorizzazione alle Spese
Art. 6	Casi Particolari
Art. 7	Contratto
Art. 8	Verifica delle Prestazioni
Parte II	Disposizioni Speciali ed Interventi Particolari
Art. 9	Interventi d'Urgenza
Art. 10	Lavori di Somma Urgenza
Art. 11	Lavoratori Agricoli
Art. 12	Servizi Legali
Art. 13	Servizi Tecnici
Parte III	Norme Generali
Art. 14	Disposizioni Finali
Art. 15	Abrogazione delle Norme Preesistenti
Art. 16	Entrata in Vigore

Parte I

Affidamento di Forniture e Servizi

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi professionali e di collaborazione esterna, necessari a garantire le attività istituzionali, nonché per i lavori in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato "Codice").

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo e/o complementare alla gara ad evidenza pubblica.

Art. 2 Modalità di Acquisizione in Economia

L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere così effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;

così come definiti ai commi 3 e 4 dell'art. 125 del Codice. Il ricorso alle procedure in economia sopraindicate è consentito fino a importi inferiori a € 200.000,00 (al netto di I.V.A.). Tale limite è soggetto automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti Pubblici.

E' espressamente vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione dei beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 3 Tipologia di Beni e Servizi

Sono eseguibili in economia, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento le forniture necessarie per la realizzazione di tutte le attività previste nel bilancio di previsione e negli strumenti gestionali eventualmente adottati e le prestazioni di servizi individuate negli allegati II.A e II.B al Codice.

Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato al Codice II. B, numero 27, "Altri servizi":

1. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
2. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
3. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
4. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
5. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione.

Art. 4 Responsabile del Procedimento

La Società opera a mezzo del C.d.A. o, qualora istituito, del Direttore Generale, o altro dipendente individuato dal C.d.A.: questi ultimi nel rispetto e nei limiti dei poteri conferitigli e delle prescrizioni dettate dal C.d.A.

Nel caso in cui la responsabilità del procedimento venisse conferita al Direttore Generale, o ad altro dipendente della Società, ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicata nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del C.d.A.

Il responsabile del procedimento garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 5 Modalità di Autorizzazione alle Spese

Le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, sia per gli acquisti in amministrazione diretta sia per i servizi a cottimo fiduciario, potranno essere affidati, a ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con gare pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice:

1. per importi inferiori a € 20.000,00 (IVA esclusa) è consentito l' affidamento diretto mediante emissione di determinazione del responsabile del procedimento;
2. per importi da euro 20.000,01 a euro 200.000,00 (IVA esclusa) previa consultazione di almeno cinque operatori economici , se sussistono in tale numero soggetti idonei ,individuati sulla base di indagine di mercato e , nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Art. 6 Casi Particolari

Il ricorso al sistema di spesa in economia per l'acquisizione di forniture e servizi, nei limiti d'importo di cui all'art. 2 (inferiore a € 200.000,00) del presente regolamento, è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10 del Codice.

Art. 7 Contratto

Per i servizi o le forniture, di importo superiore a € 40.000,00 sarà stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa, tranne per gli acquisti di autoveicoli e di macchinari garantiti da garanzia del costruttore.

Per i servizi e le forniture d'importo pari o inferiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato in forma di scrittura privata.

Per servizi e forniture d'importo fino a € 20.000,00 il contratto si perfeziona con la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'affidamento previa apposita determinazione nella quale viene acquisita l'offerta o il preventivo della ditta affidataria.

Art. 8 Verifica delle Prestazioni

Per le forniture e le prestazioni di servizi con importo di spesa superiore a € 20.000,00 (IVA esclusa) deve essere emesso certificato di regolare esecuzione o fornitura.

Per le forniture e le prestazioni di servizi continuativi il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso al momento del saldo della fornitura o del servizio ovvero come diversamente stabilito dal Foglio Condizioni/Capitolato d'oneri.

Per le forniture e le prestazioni di servizi con importo di spesa inferiore o pari a € 20.000,00 (IVA esclusa) il responsabile del procedimento attesterà la regolare esecuzione o fornitura nelle determinazioni di liquidazione.

Parte II

Disposizioni Speciali ed Interventi Particolari

Art. 9 Interventi d'Urgenza

Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura. Il verbale è redatto dal C.d.A., dal Direttore Generale o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 10 Lavori di Somma Urgenza

Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico da questi incaricato, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Dell'evento di cui ai precedenti commi il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n° 267 del 2000, l'ordinazione di cui al primo comma è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 11 Lavoratori Agricoli

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori e servizi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli.

Art. 12 Servizi Legali

I servizi legali di cui all'allegato II. B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti,

nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 20.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'Amministrazione Comunale, l'incarico è affidato con provvedimento dell'Assemblea dei Soci.

I precedenti due commi si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di sostegno giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare il relativo importo stimato; tuttavia questo può essere rettificato in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni.

Art. 13 Servizi Tecnici

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice numero di riferimento CPC 867, relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, le forestazione, la documentazione catastale; servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni; incarichi di collaborazione esterna, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 20.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del Codice, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 4.

I servizi tecnici di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d):

- di importo da € 20.000,01 a 99.999,99 devono essere affidati mediante esperimento di una procedura competitiva e comparativa informale, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento. L'avviso dovrà contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dello stesso,

ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento.

- di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.

I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- di importo da € 20.000,01 a € 200.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

- di importo pari o superiore a € 200.000,01 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Parte III

Norme Generali

Art. 14 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello statuto, del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 15 Abrogazione delle Norme Preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni della Società vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 16 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci o del C.d.A. di Santa Marinella Servizi S.r.l., in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. Sarà successivamente pubblicato sul sito della Società. Il presente regolamento ha carattere transitorio. La Società si riserva di modificarlo entro un anno dalla sua approvazione.